

Allegato 1

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c.4 D.Lgs. n.175/2016)

L'articolo 20/comma 4, del TUSP prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica. Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica. In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Con atto consiliare n.32 del 28.12.2022 (esecutivo e corredato del parere del revisore dei conti) recante "Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" l'Amministrazione dell'Unione deliberava che le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021 non necessitavano di misure di razionalizzazione.

Allo stesso modo – tenuto conto che non si sono determinate situazioni e non vi sono motivazioni che richiedano attività di razionalizzazione – si ritiene che le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022 non necessitino di misure di razionalizzazione.